

ALLEGATO "A"**AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 18 APRILE 2011****STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE****MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO
MARCHE****COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA****Articolo 1 –**

L'Associazione "MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO ANCONA/ COORDINAMENTO REGIONALE MARCHE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in sigla "MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO AN/C.R.M. – aps" oppure "MDC AN/C.R.M. - aps", con sede legale in Ancona (AN), Via Vittorio Veneto N. 11, **in prosecuzione e continuità** dell'attività sino ad oggi espletata, **modifica la propria denominazione in "MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO MARCHE" in sigla "MDC Marche" ed adotta il presente aggiornato statuto.**

L'Associazione ha finalità di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà variare la sede legale, nell'ambito della Regione Marche, senza che ciò comporti la modifica del presente statuto.

L'associazione già costituita e già iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni dei consumatori ai sensi dell'art. 4 Legge Regione Marche n. 14 del 2009 riconosce, con carattere di continuità, l'attività associativa realizzata nella Regione Marche dalle rappresentanze associative del Movimento Difesa del Cittadino, costituite in forma di associazioni, sportelli locali e/o organi di coordinamento regionale, purché riconosciute tali dalla sede Nazionale del Movimento difesa del Cittadino, con sede in Roma.

SCOPO – FINALITA' - OGGETTO SOCIALE

Articolo 2 – L'associazione ha l'obiettivo di continuare l'attività fin d'ora realizzata nel territorio regionale, in raccordo con la politica associativa nazionale, in attuazione dello **statuto nazionale approvato all'assemblea nazionale del 09 maggio 2009 del Movimento Difesa del Cittadino, con sede in Roma** che prevede la figura del coordinamento regionale come "un valido sostegno delle sedi del Movimento già costituite ed opera la fine di promuovere la costituzione di nuove sedi per coprire l'intero ambito territoriale regionale e per dare effettiva attuazione locale al progetto associativo nazionale.

Il coordinamento regionale è eletto da tutti gli iscritti della Regione Marche al Movimento Difesa del Cittadino.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico, costituito al fine di svolgere un'attività di utilità e promozione sociale, a favore dei soci e/o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto dei principi di democrazia, uguaglianza, libertà e dignità dei soci

In particolare l'associazione si prefissa come finalità:

- a) la tutela dei diritti e degli interessi del cittadino nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
- b) la difesa del consumatore - utente nei rapporti con le Aziende pubbliche o private produttrici di beni o servizi;
- c) il corretto rapporto tra cittadini e giustizia;
- d) il pluralismo e l'obiettività dell'informazione radiotelevisiva e stampata;
- e) l'accesso per tutti alle nuove tecnologie telematiche, nel rispetto dei dati personali e

della tutela dei minori;

- f) la tutela della salute delle persone e del rispetto dei diritti del malato e della sua famiglia;
- g) la tutela dei bambini, degli anziani e delle persone con scarso reddito;
- h) il miglioramento della qualità della vita e della protezione dell'ambiente, dei beni culturali e artistici, favorendo una loro migliore fruizione;
- i) la sicurezza alimentare, la tutela e la promozione dei prodotti tipici locali come patrimonio biologico e culturale;
- j) la promozione e la divulgazione della cultura attraverso studi ed altre iniziative di ricerca attinenti i diritti dei consumatori e più in generale delle fasce deboli della popolazione;
- k) la valorizzazione della diversità di genere, con la promozione di una politica di piena valorizzazione e pari opportunità nel lavoro, nella vita politica, economica e culturale;
- l) il rispetto delle diversità di razza, religione, identità sessuale, promuovendo una società multirazziale e multiculturale.

L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale "Movimento Difesa del Cittadino" con sede in Roma, recependone finalità e scopi e costituisce una base associativa territoriale del Movimento stesso, con propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.

Articolo 3 - L'Associazione, al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 2, potrà:

- a) promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato dei cittadini, soci e non, al fine di definirne i diritti, in particolare promuovendo ed organizzando in proprio o in collaborazione con enti ed associazioni servizi di informazione e di tutela del consumatore nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme poste a tutela del consumatore e utente;
- b) promuovere la conoscenza in ordine ai diritti dei consumatori e utenti anche mediante pubblicazioni e forme di assistenza diretta ai consumatori ed utenti medesimi;
- c) organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni; redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; promuovere rapporti in Italia e all'estero con Enti ed Associazioni, cooperative e movimenti organizzati;
- d) promuovere ed organizzare attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali quale ad esempio la vendita di prodotti agricoli biologici ovvero gadget e materiale informativo, viveri e bibite;
- e) assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività - ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni - che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali menzionate nel presente articolo, ad eccezione di quelle accessorie o ad esse direttamente connesse, in quanto integrative delle stesse.

Per raggiungere le proprie finalità l'Associazione:

1. si avvale delle sue risorse specifiche e della rete di servizi e di organi del "Movimento di Difesa del Cittadino";
2. promuove le opportune azioni giudiziali in sede civile, amministrativa e penale, per la tutela del consumatore e della salute dei cittadini.

SOCI

Articolo 4 – La base associativa è rappresentata da tutti gli iscritti della Regione Marche al Movimento Difesa del Cittadino. Il numero dei soci è illimitato.

Tutti hanno facoltà di iscriversi all'associazione e il diritto di portare il proprio contributo volontario secondo disponibilità e capacità, alle scelte ed alle attività dell'associazione. L'iscrizione è subordinata all'accettazione delle norme statutarie ed al versamento della quota associativa annuale.

Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto e potrà essere eletto alle cariche sociali.

Il diritto di voto riguarda in particolare l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, la nomina delle cariche sociali, l'approvazione del rendiconto annuale e lo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 5 - I soci hanno uguaglianza di diritti e di doveri, partecipano pienamente alla vita democratica dell'Associazione per tutta la durata del rapporto associativo. E' esclusa pertanto l'adesione temporanea all'Associazione, sotto qualsiasi forma.

Articolo 6 – Le quote associative vengono fissate dalla sede nazionale del Movimento di Difesa del Cittadino cui il presente atto si riporta.

I soci sono tenuti al pagamento delle quote associative annuali ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali delle sedi e del coordinamento regionale.

Le somme versate a titolo di quote associative non sono rimborsabili in nessun caso, non sono trasmissibili, né rivalutabili.

Articolo 7 - I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di usufruire dei servizi dell'Associazione e partecipare alle varie manifestazioni culturali, didattiche e ricreative da essa organizzate, purché in regola con il pagamento delle quote associative.

Articolo 8 - La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni;
- b) per decadenza e cioè per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto.

ENTRATE - PATRIMONIO - BILANCIO

Articolo 9 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione all'atto dell'ammissione;
- b) dalle quote associative annuali;
- c) da contributi pubblici e privati;
- d) da altre entrate derivanti dall'esercizio delle attività accessorie e/o connesse a quelle istituzionali.

Articolo 10 - E' vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti per favorire le attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle accessorie o ad esse direttamente connesse.

Articolo 11 - L'Associazione deve redigere il bilancio o rendiconto annuale, che è costituito da un rendiconto economico e finanziario, delle entrate e le spese.

Il bilancio consuntivo comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci, per la sua approvazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il bilancio viene approvato secondo le modalità previste agli artt. 15 e 17 del presente statuto.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12 - Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- il Revisore dei Conti.

DURATA E RIELEGGIBILITA'

Articolo 13 - Le cariche sociali sono tutte elettive ed hanno la durata di **tre anni**.
Tutti i soggetti precedentemente eletti sono rieleggibili.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14 - Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie.

Articolo 15 - L'assemblea ordinaria si svolge almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, per la nomina delle cariche sociali, in particolare elegge il Presidente Regionale, i membri del Consiglio Direttivo ed il Revisore dei conti, e per deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, nonché sull'individuazione delle politiche associative regionali da attuare nel corso dell'anno.

L'Assemblea straordinaria é convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario; ogni qualvolta ne faccia richiesta il Revisore dei Conti o su richiesta motivata di almeno 1/5 dei soci.

L'assemblea viene convocata, in prima e seconda convocazione, tramite lettera o inviata anche per telefax o per posta elettronica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 16 – L'Assemblea straordinaria delibera: sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione; sulle proposte di modifica dello statuto e sul trasferimento della sede legale dell'associazione.

Articolo 17 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, ad eccezione del caso di scioglimento anticipato dell'Associazione di cui al successivo art. 25, delibera validamente a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti.

La seconda convocazione può aver luogo a distanza di almeno un giorno.

Articolo 18 - Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o su richiesta dei 2/10 dei presenti a scrutinio segreto. Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà essere eletto.

Articolo 19 – Le norme di funzionamento e le modalità elettorali sono stabilite dal Presidente in base ad un apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di assenza, dal Vice-presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20 - Il Consiglio Direttivo è composto da **CINQUE o SETTE consiglieri compreso il Presidente**. I consiglieri sono eletti fra i soci, e sono rieleggibili.

Articolo 21 – All'interno del Consiglio Direttivo sono eletti oltre il **Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, (che può svolgere anche le funzioni di Tesoriere)**.

Le cariche interne al Consiglio possono essere attribuite anche con l'Assemblea dei soci che elegge il Presidente e il Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta lo renda necessario la Presidenza o ne faccia richiesta un terzo dei membri.

Articolo 22 - Il Consiglio Direttivo deve: redigere i programmi di attività culturali e ricreative, previsti dallo statuto, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; redigere i bilanci; stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere,

inerenti l'attività sociale; favorire la partecipazione dei soci alle attività associative. Per l'adempimento delle proprie funzioni il Consiglio Direttivo può delegare la persona del Presidente o del VicePresidente o ad un membro dello stesso Consiglio Direttivo.

IL PRESIDENTE

Articolo 23 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

IL REVISORE DEI CONTI

Articolo 24 - Il Revisore dei Conti controlla la contabilità e tutti gli atti amministrativi ed è rieleggibile.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 25 - La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all'Assemblea.

Articolo 26 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea, con la maggioranza prevista dall'Articolo 25, nomina uno o più liquidatori e delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività.

Il patrimonio residuo della liquidazione dovrà essere destinato a fini di utilità sociale, sentito l'Organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Il patrimonio residuo, sempre allo scopo di perseguire fini di utilità sociale, potrà essere eventualmente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, sempre previa audizione dell'Organismo di controllo.

CONTROVERSIE

Articolo 27 – Eventuali controversie che dovessero insorgere all'interno dell'Associazione, fra organi dell'associazione, o fra i soci e l'associazione stessa, saranno rimessi alla decisione della sede Nazionale del Movimento di Difesa del Cittadino, con le modalità stabilite nello statuto nazionale a cui il presente atto si riporta.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, decide l'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei partecipanti e si dovrà comunque far riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Ancona, 18 APRILE 2011

Il Presidente

Il Segretario